

ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E
ANTINCENDIO DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE, DEL CED DI
VERCELLI E DEI SITI WI-PIE
(Gara n. GA23_004 – CIG 99931922EB)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in Torino (TO), C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

E

SAET I.S. S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Via Don Minzoni n. 8, Cap. 10121, Codice Fiscale e P. IVA 04738430018, in persona del Legale Rappresentante Paolo Zannier codice fiscale OMISSIS, domiciliato ai fini del presente atto presso la Società SAET I.S. S.r.l. (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data **24 marzo 2023** il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un **Accordo Quadro** per l'affidamento della manutenzione programmata

ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza e antincendio delle sedi del CSI-Piemonte, del CED di Vercelli e dei siti WI-PIE mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 54, 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in data **26 luglio 2023** il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- in data 31 luglio 2023 il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 26 luglio 2023;
- con provvedimento del 31 luglio 2023 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., autorizzava l'esecuzione anticipata dell'Accordo Quadro medesimo a decorrere dalla data del **01 agosto 2023**;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 129.079,00** (Euro centoventinovemilasettantanove/00) con polizza fidejussoria n. 1/60276/96/194922670 del 08/09/2023 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed ha presentato la polizza assicurativa n. 1/60276/88/194924180, per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara;
- l'Appaltatore riconosce che il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Disciplinare di gara, Requisiti Tecnici e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3 Offerta Economica di dettaglio;
- Allegato 4 Documento D.U.V.R.I..

Qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza. Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Accordo Quadro (nel seguito anche "Accordo"): accordo concluso tra il CSI e l'Appaltatore, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria, del servizio di reperibilità ed eventuali richieste di manutenzione straordinaria, queste ultime non vincolanti per CSI ed aventi per oggetto interventi "a guasto" o "su richiesta", comprensive di tutte

le forniture di componenti o pezzi di ricambio e le prestazioni di manodopera, così come meglio specificato e dettagliato nel Capitolato Requisiti Tecnici.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro l'affidamento della manutenzione programmata ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza e antincendio delle sedi del CSI-Piemonte, del CED di Vercelli e dei siti WI-PIE. In particolare, le prestazioni oggetto del presente Accordo sono declinate e specificate nel Capitolato Requisiti Tecnici. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici.

Art. 3 – DURATA

Il presente Accordo Quadro ha avuto decorrenza dal **01 agosto 2023**, data di esecuzione anticipata dello stesso e il Servizio, di durata pari a **36 mesi**, decorrerà dal **1° settembre 2023 fino al 31 agosto 2026.**

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è determinato sulla base dell'Offerta economica di dettaglio presentata in fase di gara, pari complessivamente ad **Euro 442.900,00** (Euro

quattrocentoquarantaduemilanovecento/00), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze pari a € 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00), oltre oneri di legge, ed è così composto:

- con riferimento al servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di sicurezza, sistemi antincendio e al servizio di reperibilità, dai canoni triennali offerti, dedotti dall'applicazione della percentuale unica di ribasso offerto sugli importi posti a base di gara.

Nel dettaglio:

Descrizione	Canone triennale offerto
Manutenzione ordinaria e programmata per impianti di sicurezza	Euro 14.400,00
Manutenzione ordinaria e programmata per impianti di rilevazione e allarme antincendio	Euro 12.300,00
Manutenzione ordinaria e programmata per impianti di spegnimento e protezione passiva	Euro 26.850,00
Reperibilità H24 7x7 (36 mesi)	Euro 13.800,00
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER SERVIZI A CANONE	Euro 67.350,00

Ai fini gestionali e amministrativi i suddetti canoni risultano ripartiti tra le diverse sedi come da offerta economica di dettaglio allegata.

- con riferimento agli interventi straordinari "a guasto" e "a richiesta" per adeguamenti, modifiche e integrazione degli impianti di sicurezza e dei sistemi antincendio, da un importo massimo di spesa pari ad Euro 375.550,00 non vincolante per il CSI-Piemonte in quanto le prestazioni verranno richieste, per tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, sino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa e sulla base delle effettive necessità del Consorzio. Le condizioni economiche per tali attività sono determinate dalle tariffe relative alla manodopera derivanti dall'applicazione dello sconto unico offerto in fase di gara dall'Appaltatore

e dai prezzi dei componenti o pezzi di ricambio indicati nei Listini Ufficiali messi a disposizione dai Produttori e in vigore alla data dell'intervento di manutenzione ridotti dello sconto percentuale unico offerto in fase di gara sui Listini ufficiali dei Produttori in vigore alla data di pubblicazione del bando. Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo di spesa, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione. Si riportano di seguito le tariffe offerte relative alla manodopera.

Nel dettaglio:

Descrizione	Tariffa oraria offerta manodopera
Manodopera in giorno feriale, dalle ore 8.00 alle ore 18.00	26,18
Manodopera in giorno feriale dalle ore 7.00 alle ore 08.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00 (maggiorazione del 25%)	32,73
Manodopera il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (maggiorazione del 25%)	32,73
Manodopera notturna dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e manodopera festiva (maggiorazione del 55%)	40,58

La % di ribasso da applicare ai Listini Ufficiali in vigore alla data dell'intervento di manutenzione e di seguito indicati è **pari a 61%**.

- *Listino SAET*
- *Estratto Prezzario Regione Piemonte*
- *Listino Notifier*
- *Listino Bettini*

Si precisa che il CSI-Piemonte si riserva, in caso di necessità e previo accordo tra le parti, di affidarsi ad ulteriori produttori in caso di componenti obsoleti e/o non reperibili nei listini sopra indicati, a cui verrà applicato il medesimo sconto percentuale offerto in gara. Il corrispettivo complessivo

(per i servizi a canone e per i servizi rientranti nelle attività di manutenzione straordinaria) è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00), oltre oneri di legge.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita, nonché la dotazione di attrezzi da lavoro necessari per permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Accordo Quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dall'Accordo Quadro.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi per i servizi a canone (manutenzione ordinaria e reperibilità telefonica) e per la manodopera nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria, come determinati al precedente articolo, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatta salva, a partire

dal secondo anno di vigenza del medesimo Accordo Quadro, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e dei corrispettivi, così come disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT risultano superiori al 3 per cento rispetto al prezzo originario. I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate. L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale. Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. I prezzi dei componenti o pezzi di ricambio indicati nei Listini Ufficiali messi a disposizione dai Produttori saranno quelli in vigore alla data dell'intervento di manutenzione a cui verrà applicato lo sconto percentuale unico offerto in fase di gara sui Listini ufficiali dei Produttori in vigore alla data di pubblicazione del bando.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

- **servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di sicurezza:** periodicità **annuale** e modalità posticipata previo il rilascio del certificato di pagamento;
- **servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di rilevazione e allarme antincendio:** periodicità **semestrale** e modalità posticipata previo il rilascio del certificato di pagamento;
- **servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di spegnimento e protezione passiva:** periodicità **semestrale** e modalità posticipata previo il rilascio del certificato di pagamento;
- **servizio di reperibilità:** periodicità **semestrale** e modalità posticipata previo il rilascio del certificato di pagamento;
- **interventi di manutenzione straordinaria:** in base alle prestazioni rese nel periodo di competenza, a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori), disposto su base bimestrale e relativo certificato di pagamento. La fattura dovrà essere corredata dal foglio di lavoro contenente il dettaglio delle prestazioni effettuate e oggetto di fatturazione e l'elenco dei beni sostituiti precisandone descrizione e quantità.

I certificati di pagamento intermedi sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (se previsto) o documento equivalente e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi al corrispettivo debitamente certificato e fatturato, sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento. L'Appaltatore dovrà pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà riportata per la quota parte in ciascun certificato di pagamento con periodicità bimestrale. Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al CSI-Piemonte, e dovranno essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;
- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del certificato di pagamento emesso. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016

e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. In caso di subappalto, il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel certificato di pagamento. Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013. Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 ("Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" - introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione,

la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'Accordo Quadro, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020," è necessario che il fornitore indichi in fattura - in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 1062, della legge citata - che si tratta di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020". I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro salvo quanto previsto nell'articolo "Revisione dei prezzi" se presente. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere sia la risoluzione dell'Accordo Quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile sia la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Accordo Quadro, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro. Nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di

anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo dell'Accordo Quadro, il Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione

scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente Accordo e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente Accordo usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutte le verifiche di conformità, non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 11 – GARANZIA

I materiali di ricambio forniti devono essere garantiti indenni da vizi intrinseci e di lavorazione per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della loro installazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a sostituire il bene e/o a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero

verificarsi in tale periodo. L'emissione della Verifica di Conformità non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 12.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente Accordo, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi

comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente Accordo, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 12.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario dell'Accordo Quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo

quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 13 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Accordo Quadro, il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- **Attività di ispezione, verifica, ricerca guasti, sostituzioni, installazioni, collaudo (quota % < 20% dell'importo contrattuale)**

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto; procede altresì a trasmettere:

- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione del Subappaltatore circa il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato e la relativa documentazione a comprova, in particolare:

- Il Requisito di **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara dovrà essere posseduto anche dal subappaltatore;
- in relazione al Requisito del Fatturato minimo annuo lo stesso dovrà **essere posseduto dal subappaltatore in proporzione alla quota parte subappaltata.**
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- dichiarazione del Subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it sezione "Fornitori e gare – gare attive – modulistica";
- scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it - sezione "fornitori e gare - gare - modulistica", debitamente compilata.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D. Lgs. e s.m.i. entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà

diritto al Committente di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell'art.105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi in cui la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, la fatturazione ed i pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall'articolo Fatturazione e Pagamenti del presente documento.

Art. 14 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore, in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato

OMISSIS

 che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'Accordo Quadro. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 15 – ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro congiuntamente al Direttore dell'esecuzione

dell'Accordo Quadro. Con la comunicazione di aggiudicazione efficace il CSI renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro individuato. Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti". Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Il Certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. (sostituiti dal Certificato di Regolare Esecuzione nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 16 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente Accordo Quadro, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 17 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.AC.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro riferiti all'Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.

Art. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla dell'Accordo

Quadro, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati

alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma 45001 e al rispetto dei requisiti espressi dal presente Accordo Quadro e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Accordo

Quadro l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Accordo Quadro, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente Accordo Quadro. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle

informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

**Art. 20 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente Accordo Quadro siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

**Art. 21 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in

ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dell'Accordo Quadro nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 22 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 23 – RISOLUZIONE

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere l'Accordo Quadro durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto l'Accordo Quadro. Il CSI si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in caso di ritardo per

negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente Accordo Quadro, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dall'Accordo Quadro qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente Accordo Quadro o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo Quadro. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 24 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui

all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 25 – RECESSO DEL COMMITTENTE DALL' ACCORDO QUADRO

Il Committente potrà recedere dell'Accordo Quadro in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente Accordo Quadro vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente Accordo Quadro.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo Quadro. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, dell'Accordo Quadro medesimo si risolverà di diritto.

Art. 27 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente Accordo Quadro è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 28 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Accordo Quadro non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Art. 29 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 30 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Accordo Quadro, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte
Il Direttore Generale
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SAET I.S. S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Paolo Zannier

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 3 ottobre 2023